

TI_GERICHTE 52.2021.252 vom 5. Mai 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-05-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.252

FR: TI_GERICHTE 52.2021.252 du 5 mai 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2021.252 del 5 maggio 2021

Regeste

Revoca della licenza di condurre

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio impugnato, di cui è destinatario, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle decisioni penali di cui si è detto in narrativa (consid. G; cfr. art. 25 cpv. 1 LPAm).

E. 2

.2. Nel caso di specie, come visto in narrativa, a seguito degli eventi occorsi il 19 aprile 2020, la CARP ha per finire condannato RI 1 alla pena detentiva di 12 mesi (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni) per avere circolato, in territorio di _____, a 72 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) oltre il limite di 80 km/h, riconoscendolo colpevole di infrazione grave qualificata alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. c LCStr). Adito su ricorso del conducente, il Tribunale federale ha confermato la predetta condanna, che è quindi regolarmente passata in giudicato. Ora, alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente - che ha chiesto che il procedimento amministrativo fosse sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr. ricorso, petitum n. 3) - non può più contestare i fatti così come stabiliti dalle autorità penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna di RI 1. Ne discende che non mette conto di soffermarsi sulle censure ricorsuali riferite a questioni che sono nel frattempo state definitivamente confermate in sede penale, segnatamente alla bontà del rilevamento tecnico della velocità e all'intenzionalità dell'eccesso commesso (quanto l'autore sa, vuole o accetta è infatti una questione di fatto, cfr. DTF 141 IV 369 consid. 6.3, 135 IV 152 consid. 2.3.2, STF 6B_83/2022 citata consid. 3.4, 6B_590/2017 citata consid. 5.5; cfr. pure STA 52.2019.589 del 21 aprile 2020 consid. 6.2).

E. 2.1

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi

dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'autorità amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o infine se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a; STF 1C_305/2020 del 24 agosto 2020 consid. 3.2, 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1, 1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015 consid. 2.1).

E. 3

ter LCStr). Se ne deve quindi concludere che il provvedimento amministrativo della durata di due anni tutelato dal Governo non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è macchiato il ricorrente (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. a bis LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore) - qui invero neppure invocate - , tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; S TF 1 C_172/2017 del 24 aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif., 1 C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii). Va da sé che, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo (che tenga conto di quello già scontato) di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale all'aprile 2020 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo. 4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. 4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmM). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La cancelliera

E. 3.1

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli stessi (STF 1C_50/2019

dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA 52.2018.335 del 5 dicembre 2018). Senza alcun giovamento per il ricorrente, poiché gli accadimenti per cui è stato condannato in ultima istanza dal Tribunale federale il 22 aprile 2024 adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, del reato di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione di cui all'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr (Cédric Mizel , Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 408 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare in appresso, a RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi degli art. 16 c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a bis LCStr (Mizel , op. cit., pag. 408).

E. 3.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr). La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). Giusta l'art. 16 c cpv. 2 lett. a bis LCStr, nella sua versione entrata in vigore il 1° ottobre 2023 (sull'applicazione per analogia del principio della lex mitior , cfr. Pierre Moor/Alexandre Flücker/Vincent Martenet , Droit administratif, Vol. I, III ed., Berna 2012, pag. 185 seg. e 201 seg. e rif.), dopo un'infrazione grave la licenza di condurre è revocata per almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 , l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; la durata minima della revoca può essere ridotta di al massimo 12 mesi se è pronunciata una pena inferiore a un anno (art. 90 cpv.

E. 3.2.1

L'art. 16 c cpv. 2 lett. a bis LCStr è dunque il corrispettivo amministrativo dell'art. 90 cpv. 3 LCStr (cfr. STA 52.2020.369 del 24 marzo 2022 consid. 3.2 confermata da STF 1C_233/2022 del 25 aprile 2023). Sotto il profilo oggettivo, quest'ultimo reato presuppone la violazione di una norma elementare della circolazione (di cui dà una lista non esaustiva) e la creazione di un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti . Il superamento delle soglie di velocità fissate dall'art. 90 cpv. 4 LCStr costituisce sistematicamente una violazione di una norma elementare della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 3 LCStr (cfr. DTF 143 IV 508 consid. 1.1). Di principio, inoltre, un simile eccesso di velocità è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Trattasi, tuttavia, di una presunzione che può essere rovesciata in presenza di circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui il limite di velocità superato non aveva quale scopo la sicurezza della circolazione (cfr. DTF 143 IV 508 consid. 1.6; cfr. pure STF 6B_271/2020 del 3 settembre 2020 consid. 3.1 e 1C_233/2022 citata consid. 2.4 e 2.5). La

grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale è un reato intenzionale. L'intenzione deve riferirsi alla violazione di una norma elementare della circolazione nonché al forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. DTF 142 IV 137 consid. 3.3). Chi supera la velocità massima consentita nella misura prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr adempie di regola anche le condizioni soggettive di detta infrazione. In tal caso, di regola il conducente ha infatti, da un lato, l'intenzione di violare una norma elementare della circolazione e, dall'altro, accetta di correre il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Il Tribunale federale ha tuttavia negato l'esistenza di una presunzione legale irrefragabile in favore della realizzazione delle condizioni soggettive di cui al cpv. 3 in caso di eccessi di velocità contemplati dal cpv. 4 lett. a-d. Ha pertanto ritenuto che il giudice debba conservare un margine di manovra, seppur limitato, che gli consenta di escludere la realizzazione delle condizioni soggettive dell'infrazione in presenza di circostanze particolari, quali un guasto tecnico al veicolo (disfunzionamento dei freni o del regolatore di velocità), una pressione esterna (minaccia, presa d'ostaggio), improvvisi malori (crisi epilettica) o una corsa d'emergenza all'ospedale (cfr. DTF 142 IV 137 consid. 10.1, 11.1 e 11.2; cfr. pure STF 6B_83/2022 citata consid. 3.3, 6B_271/2020 citata consid. 3.1 e rif., 6B_931/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 1.3.3).

E. 3.2.2

Dalla citata giurisprudenza del Tribunale federale l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non ha motivo di scostarsi, neppure a fronte della recente revisione di legge, che non modifica del resto i presupposti dell'infrazione, ma si limita a concedere maggiore margine di apprezzamento all'autorità penale riguardo all'entità della sanzione (cfr. pure STA 52.2021.262 del 18 aprile 2023 consid. 4.2; cfr. anche Sylvia Meyer, in: *Strassenverkehr* 3/2023, pag. 39). Giusta il nuovo art. 90 cpv.

E. 3.3

Nel caso in esame, RI 1 ha circolato, il 19 aprile 2020, in territorio di _____ (fuori località), a una velocità di 152 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto in cui vigeva il limite di 80 km/h, superando così di ben 72 km/h la velocità massima consentita. Come appena visto, un eccesso di velocità che oltrepassa la soglia fissata dall'art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr è sufficiente a creare un forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, a meno che sussistano circostanze eccezionali atte a rovesciare tale presunzione. Circostanze che, in concreto, non si avverano, come peraltro già considerato dall'autorità penale (cfr. in particolare STF 6B_83/2022 citata consid. 4). Sono pertanto dati i presupposti oggettivi dell'infrazione (cfr. pure, nello stesso senso, DTF 143 IV 508 consid. 1.7.2).

E. 3.4

Tale eccesso è, di principio, già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo, ritenuto che, secondo la giurisprudenza federale appena citata, di regola, colui che commette un eccesso di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 LCStr ha l'intenzione di violare una norma elementare della circolazione e accetta di correre il forte rischio di causare un incidente con feriti gravi o morti. Se è ben vero che non si tratta di una presunzione irrefragabile, è altresì vero che in concreto non sono date le circostanze eccezionali evocate dalla giurisprudenza per rovesciarla, come chiaramente stabilito dall'Alta Corte. I giudici federali - le cui considerazioni sono perfettamente condivisibili - , alla luce del movente inconsistente e

altamente diseducativo (fornire una dimostrazione di potenza dell'autovettura a un ragazzino), della durata della fase di accelerazione (1,5 km prima della postazione del rilevamento radar) e dell'omissione di prestare la dovuta attenzione al tachimetro (atteso che si è dichiarato allibito dalla velocità raggiunta) , hanno infatti ritenuto dato il dolo, reputando che nulla mutassero a tale conclusione la strada rettilinea, l'assenza di traffico, la buona visibilità su tutta la carreggiata o l'autonoma decelerazione effettuata dall'interessato (cfr. STF 6B_83/2022 citata consid. 4) .

E. 3.5

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va mantenuto lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale secondo il quale il solo eccesso di 72 km/h laddove il limite vigente è 80 km/h è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave qualificata alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16 c cpv. 2 lett. a bis LCStr. Ciò posto, già soltanto a fronte dell'entità della condanna pronunciata in sede penale (pena detentiva di 12 mesi; cfr. consid. G), il ricorrente non può prevalersi della possibilità introdotta dalla revisione di legge recentemente entrata in vigore di ridurre la durata minima della revoca (due anni), circoscritta ai casi in cui il giudice penale abbia pronunciato una pena inferiore a un anno ai sensi degli art. 90 cpv. 3 bis e 3 ter LCStr. Del resto, come ben rilevato dal Tribunale federale (cfr. STF 6B_1236/2023 citata consid. 3.3), gli estremi per ridurre la pena minima di cui all'art. 90 cpv. 3 LCStr non erano in concreto dati: il ricorrente non ha infatti agito né per motivi onorevoli né con altre attenuanti di cui all'art. 48 CP (cfr. art. 90 cpv. 3 bis LCStr); d'altro canto, con decreto d'accusa del 17 marzo 2014, ovvero meno di dieci anni prima della violazione qui in esame (risalente al 2020), è stato condannato per infrazione grave alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr, ossia per un delitto (cfr. art. 10 cpv. 3 CP) commesso nella circolazione stradale che ha cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui (cfr. art. 90 cpv.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.